

N. R.G. 2725/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2725/2024

Oggi **12 febbraio 2026**, alle ore **10:25**, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:

Per PAOLO LITTERA nessuno compare

Per



Il Giudice invita l'Avv. [REDACTED] a dedurre in ordine al contenuto del documento 4 e 6 che sebbene diversamente rubricati hanno lo stesso contenuto

L'Avv. [REDACTED] evidenzia che effettivamente i due documenti sono coincidenti; si riporta agli atti di causa e insiste per il rigetto dell'appello;

Il Giudice alle ore 17:48 rientra in aula e dà lettura della sentenza che segue al presente verbale ex art 429 c.p.c.

Il Giudice

Dott. Antonio Miele



N. R.G. 2725/2024



TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **R.G. 2725/2024** tra

AVV. LITTERA PAOLO, [REDACTED]

appellante

CONTRO

COMUNE DI [REDACTED] in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in [REDACTED] giusta procura in atti;

appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 595/2024;

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 12 febbraio 2026 qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.

L'Avv. Littera ha proposto impugnazione avverso la sentenza del giudice di Pace di Rimini n. 595/2024 con la quale è stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso il verbale n. T11403 del 20.08.2023, redatto



dalla Polizia Locale del Comune di [REDACTED] notificato il 6.12.2023, con il quale gli è stata contestata la violazione dell'art. 146, comma 3, c.d.s., in qualità di soggetto proprietario del veicolo GF [REDACTED] MK.

Quale primo motivo di gravame l'Avv. Littera ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 7, comma 1, d. lgs 150/2011 in quanto il Giudice di Pace ha ommesso di dare lettura del dispositivo della decisione alle parti, avendo per errore trattenuto la causa in decisione. A riguardo, parte appellante ha evidenziato che, con riferimento alle controversie in materia di impugnazione di sanzioni amministrative, per espressa statuizione normativa opera il rito lavoro di cui agli artt. 409 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza del cui dispositivo non è stata data lettura in udienza (*"Infatti ben avrebbe dovuto rinviare la causa o leggere il dispositivo all'Avv. [REDACTED] [REDACTED] cosa che non avvenne. L'udienza, infatti, era alle ore 10:00 e si teneva alle 10:22, il dispositivo veniva redatto mezz'ora dopo alle ore 10:52 senza lettura, non essendo presente alcuna parte, la sentenza infatti veniva depositata telematicamente solo ad ore 10:53 con la motivazione, la minuta alle 10:52; Dalla consolle si evinceva l'esito della decisione solo alle ore 19:29. Detti orari appresi dal cronologico del fascicolo di causa Rgn 3149/23 sono esplicativi della mancata lettura del P.q.m., con conseguente nullità della sentenza di prime cure. Il giudizio pertanto ex art.354 c.p.c., dovrà essere rimesso al primo giudice, ossia al Giudice di Pace di Rimini, in persona di diverso magistrato, per una nuova decisione"*).

Quale ulteriore motivo di gravame parte appellante ha eccepito la inesatta indicazione del numero del verbale nella sentenza in quanto il verbale che ha costituito oggetto di ricorso è il n. T11403 e non il n. T6103 indicato nel provvedimento; anche tale errore a detta dell'Avv. Littera inficia la validità della sentenza con conseguente nullità.

Quale terzo motivo di gravame, parte appellante ha eccepito la omessa notifica del verbale a mezzo pec e, di conseguenza, la violazione dell'art. 201 c.d.s. oltre che la tardività della stessa poiché, a discapito di quanto sostenuto dal Giudice di Pace, la notifica è stata effettuata oltre il termine di 90 giorni con conseguente caducazione di ogni pretesa sanzionatoria (*"Conseguentemente essendo infrazione del 20.8.2023 ed essendo stato notificato il verbale a persona estranea alla violazione ossia il ricorrente in data 1.12.2023, la notifica è fuori termine. Peraltro, il verbale individua erratamente il 1.12.2023 ed il ricorrente definendolo sia responsabile che proprietario, senza alcuna prova, anzi smentito per tabulas."*).

Quale ulteriore motivo di gravame l'Avv. Littera ha eccepito la violazione dell'art. 2697 e dell'art. 146 c.d.s. per omessa valutazione da parte del Giudice di Pace della mancata omologazione della strumentazione a mezzo della quale la infrazione è stata accertata (*"il Giudice ha dato erratamente in sentenza atto che lo strumento era omologato, senza invece esserlo (v. docc. 4 e 9 di controparte decr. Min. n. 814/2015). In effetti a verbale si dà atto falsamente che lo strumento era omologato, mentre invece era solo approvato, contenendo il verbale una attestazione falsa effettuata dal verbalizzante Sorvino Assunta, che ci si riserva di contestare alle autorità competenti, rivestendo estremi penali, nonché di promuovere querela di falso"*).



Quale sesto motivo di gravame l'Avv. Littera ha eccepito la mancata prova della violazione contestata e, in particolare, la mancata svolta a sinistra con ripartenza solo al momento della accensione della luce verde, evidenziando la erronea interpretazione della documentazione video allegata in atti oltre che la contrarietà della sentenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di Cassazione

A ulteriore fondamento dell'appello, l'Avv. Littera ha eccepito la invalidità della contestazione per mancata prova della delibera comunale volta alla installazione dello strumento red and speed, difettando in atti documentazione atta ad attestare il provvedimento amministrativo in forza del quale è stata concessa la installazione della apparecchiatura a mezzo della quale la infrazione è stata accertata.

Erronea, a detta dell'appellante, è altresì la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace lo ha condannato alla refusione delle spese di notifica avendo il destinatario indirizzo pec.

Da ultimo, l'Avv. Littera ha eccepito la erroneità della pronuncia nella parte relativa alla condanna alle spese di lite.

Si è regolarmente costituito in giudizio il Comune di [REDACTED], contestando integralmente quanto *ex adverso* dedotto; in particolare, il resistente ha puntualmente ricostruito i fatti oggetto di contestazione evidenziando che *“in data 20.08.2023, alle ore 02,42, il veicolo recante Tg: [REDACTED] aveva violato l'art. 146, co. 3, C.d.S. Nello specifico, il conducente il veicolo Tg: [REDACTED] trovava a transitare sulla Via Circonvallazione, direzione nord-sud, sulla corsia di sinistra, che impone l'obbligo di svolta a sx, dove il semaforo, che regola tale corsia, proiettava la luce rossa in quel momento: nonostante ciò, il conducente il veicolo proseguiva la propria marcia. Invero, il conducente il veicolo superava la linea d'arresto e si fermava al centro dell'intersezione, in attesa che qualche veicolo che viaggiava in senso contrario lo facesse passare, o che si creasse lo spazio per svoltare a sinistra”*.

Con riferimento ai motivi di gravame proposti dall'Avv. Littera, il Comune di [REDACTED] ha, in primo luogo, eccepito la infondatezza delle deduzioni relative alla nullità della sentenza per mancata lettura in sede di udienza del dispositivo, in contrasto con la disciplina di cui all'art. 429 c.p.c., in quanto nella medesima sentenza è indicata la circostanza che la stessa sia stata letta all'udienza del 6 settembre 2024.

Con riferimento al secondo motivo di gravame, l'ente ha evidenziato che quello relativo alla non coincidenza tra il numero del verbale indicato nella sentenza e quello oggetto di contestazione è un mero errore materiale suscettibile di correzione che non inficia la validità della sentenza e le statuizioni vi contenute.

Con riferimento al terzo motivo di gravame, il Comune di [REDACTED] ha escluso che i verbali di contestazione vadano notificati a mezzo PEC in quanto, in primo luogo, la infrazione non è in alcun modo connessa alla professione di avvocato svolta dall'Avv. Littera e, in ogni caso, la notifica è stata correttamente effettuata, essendo stata fatta a mani e ricevuta dallo stesso destinatario.

Successivamente, il Comune di [REDACTED] ha preso posizione in ordine al profilo inerente alla tardività della notifica evidenziando che è la data del 12 ottobre 2023 il giorno dal quale far decorrere i termini per la



notifica in quanto è solo a partire da tale momento che è stato identificato il possessore del bene (bene ereditario che il sig. Littera si è intestato in data 5 gennaio 2024).

Con riferimento agli ulteriori motivi di gravame proposti da controparte, l'appellato ha contestato la ricostruzione dei fatti così come proposta dall'Avv. Littera e ha evidenziato che la strumentazione, come da documentazione in atti, era munita di tutte le autorizzazioni, ivi inclusa la omologazione secondo legge.

In ordine all'ottavo motivo di gravame, cioè quello relativo alla assenza di delibera comunale inerente alla installazione della apparecchiatura a mezzo della quale l'accertamento è stato eseguito, la appellata ha evidenziato che, come correttamente argomentato dal Giudice di Pace, non esiste alcuna norma che subordini la installazione della apparecchiatura ad una previa delibera della giunta comunale.

Da ultimo, hanno costituito oggetto di contestazione anche le argomentazioni relative alla erroneità della pronuncia di primo grado in ordine alle statuizioni relative alle spese di lite che, correttamente, sono state poste a carico dell'odierno appellante, ivi comprese quelle di notifica.

Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 30 gennaio 2025, il Giudice ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 22 gennaio 2026. A tale udienza l'Avv. Littera ha chiesto la sospensione del procedimento, stante la pendenza di giudizio per querela di falso vertente su documento rilevante ai fini della presente decisione, e il Giudice si è riservato. Con ordinanza del 26 gennaio 2026 il Giudice ha rigettato la istanza di sospensione e ha fissato per la discussione l'udienza del 12 febbraio 2026.

All'udienza odierna le parti hanno precisato le proprie conclusioni, incombenza che è stata espletata mediante la discussione orale della lite.

In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare le censure proposte - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.

Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.

In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla *causa petendi* fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.



Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011).

In proposito è opportuno ribadire che, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.

Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.

Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: "*il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente*").

Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.

Ciò posto in punto a svolgimento del processo e venendo ora al merito si osserva quanto segue.

SUL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME ("NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DELL'ART.429 C.P.C. E DELL'ART.7 COMMA 1, D. LGS 150/11, IN QUANTO IL GDP NON



DAVA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE ALLE PARTI PRESENTI. IL GDP HA INFATTI ERRONEAMENTE TRATTENUTO LA CAUSA IN DECISIONE”)

Parte appellante ha dedotto che è nulla la sentenza impugnata in quanto, pur trattandosi di controversia soggetta al rito lavoro per esplicita statuizione normativa, erroneamente il Giudice di Pace non ha dato effettiva lettura del dispositivo in sede di udienza ma ha trattenuto la causa in decisione.

Con riferimento alle conseguenze derivanti dalla omessa lettura del dispositivo, la giurisprudenza di Cassazione ha recentemente ribadito il principio a mente del quale *“nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l’omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d’appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli articoli 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado”* (Cassazione civile sez. III, 12.09.2025, n. 25075).

Nel caso in esame, dall’analisi della documentazione in atti e, in particolare, della sentenza impugnata, emerge che della stessa è stata data esplicita lettura in sede di udienza *“il Giudice di Pace di Rimini Dott. [REDACTED] [REDACTED] ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell’art. 429 c.p.c. dandone lettura all’udienza del 6 settembre 2024 nella causa civile iscritta al N. R.G. 3149/2023”*.

Con particolare riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nell’ambito degli atti processuali, la Cassazione ha evidenziato che *“Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l’indicazione dell’avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta”* (Cassazione civile sez. lav., 25.11.2021, n. 36727); da ciò consegue che il solo modo per poter contestare la veridicità delle dichiarazioni contenute in tali atti è quello della proposizione di querela di falso, dovendosi, sino a quel momento, attribuire al documento in questione fede privilegiata.

Ciò posto, il primo motivo di gravame deve essere rigettato in quanto il Dott. [REDACTED], come si evince dal contenuto della medesima sentenza, ha dato lettura nel corso della udienza del 6 settembre 2024 del dispositivo della sentenza qui impugnata.

SUL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME (“NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIME CURE PER ERRORI CHE NE INFICIANO LA VALIDITÀ”)

Parte appellante ha dedotto che la erronea coincidenza tra il numero di verbale indicato in sentenza e quello al quale effettivamente si riferisce la contestazione inficia la validità della sentenza stessa.



Parte appellata, al contrario, ha evidenziato che trattasi di mero errore materiale di per sé idoneo a determinare la nullità della sentenza impugnata.

A riguardo, giova precisare che la procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili è quella particolare procedura che consente di eliminare vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento considerato non come atto giurisdizionale, ma come documento e che il procedimento ex art. 287 c.p.c. è esperibile non per ovviare ad errori che intervengono nella formazione del giudizio, bensì ad errori che intervengono nella redazione del documento e che risultano dalla sua lettura.

A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di applicazione della citata disciplina i seguenti casi:

- a) l'erronea indicazione della data di deliberazione;
- b) l'erronea applicazione delle tariffe in materia di spese;
- c) la contraddizione tra motivazione e dispositivo, qualora sussista una parziale coerenza tra gli stessi;
- d) la riproduzione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato diverso da quello riportato nel verbale dell'udienza collegiale;
- e) la sottoscrizione da parte di giudice estraneo al collegio giudicante;
- f) l'inesatta indicazione dei dati anagrafici, nella sentenza, di alcuna delle parti.

Ebbene, la inesatta indicazione del verbale al quale il ricorso si riferisce rientra nell'ambito di applicazione della citata disciplina e non inficia la validità della sentenza, essendo circostanza pacifica, come risulta altresì dalla documentazione allegata in atti, che il verbale contestato fosse il numero n.T11403 del 22.08.2023.

SUL TERZO E SUL QUARTO MOTIVO DI GRAVAME (“OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE NEI TERMINI EX ART. 201 C.D.S. VIA PEC AL RICORRENTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 201 C.D.S.- INOSSERVANZA DELLE NORME PROCESSUALI E VIOLAZIONE DI LEGGE TARDIVA NOTIFICA - ART. 201 C.D.S. ESTINZIONE PRETESA- INTRAMISSIBILITÀ ALL'EREDE – MANCATA PROVA DEL TITOLO IN BASE AL QUALE LA NOTIFICA AVVENNE AL RICORRENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.”)

Parte appellante ha dedotto in ordine alla erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto corretta la modalità con la quale il verbale di contestazione gli è stato notificato (a mani e non a mezzo pec) oltre a non aver ritenuto tardiva la notifica, seppur effettuata a distanza di tempo eccedente i giorni 90 rispetto al momento della infrazione.

Con riferimento al terzo motivo di gravame, ossia quello concernente la invalidità della notifica in quanto non effettuata all'indirizzo PEC, giova ricordare che costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale “La nullità della notifica del verbale rimane sanata dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione che realizza il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Quindi, se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento della correlata facoltà



processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione” (Cassazione civile sez. II, 21.06.2022, n. 20046).

Ebbene nel caso di specie anche ove si volesse dedurre in ordine alla nullità della notifica fatta a mani all'odierno appellante, detta causa di nullità sarebbe sanata dalla opposizione tempestivamente proposta dall'Avv. Littera dalla quale è dato desumere che lo stesso abbia avuto piena conoscenza del verbale contestatogli.

Venendo al secondo profilo di invalidità, ossia quello correlato al mancato rispetto dei termini di legge per la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, giova ricordare che in tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, l'art. 201 c.d.s. Prevede che *“il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento”*.

Se la regola, quindi, è quella secondo la quale in caso di impossibilità di procedere alla contestazione immediata la notifica dell'atto deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla commissione dell'illecito, tuttavia, detta regola è derogata nel caso in cui non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la *notifica* decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (Cassazione civile sez. VI, 26.11.2021, n. 36969).

Orbene, nel caso di specie deve dirsi rispettato il termine di cui all'art. 201 cod. strada in quanto la pubblica amministrazione, nella immediatezza dell'illecito, non si è trovata nella condizione di individuare il soggetto al quale ascrivere le conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 146 c.d.s., trattandosi di veicolo intestato a soggetto deceduto (si ricorda che al momento dell'infrazione il veicolo era ancora intestato alla sig.ra [REDACTED] e solo all'esito degli accertamenti svolti a mezzo della Polizia Locale del Comune di [REDACTED] in data 12 ottobre 2023 la pubblica amministrazione ha potuto avere contezza di chi fosse il soggetto possessore del bene e al quale, quindi, poter ascrivere la titolarità del bene. Destituite di fondamento sono le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla circostanza che questi abbia conseguito la proprietà del veicolo solo in data successiva alla infrazione ossia a partire dal 5.01.2024 in quanto, per espressa statuizione normativa, gli effetti della accettazione tacita della eredità (la intestazione di un bene ereditario implica la accettazione della eredità) retroagiscono al momento della apertura della successione *ex*



art. 459 c.c. Di conseguenza, sebbene il l'Avv. Littera abbia formalmente conseguito la titolarità del bene solo a partire dalla data sopra indicata, in ogni caso, trattandosi di bene ereditario, egli è come se fosse stato titolare del bene sin dal momento della morte della sig.ra [REDACTED]

Da ciò consegue la correttezza della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha qualificato quale regolare la notifica effettuata in data 1.12.2023, ossia entro un termine inferiore ai 90 giorni dal completamento delle operazioni di indagine che hanno consentito alla polizia di individuare il soggetto al quale ascrivere gli illeciti correlati alla circolazione del veicolo targato [REDACTED]

SUL QUINTO MOTIVO DI GRAVAME (“MANCATA PROVA DELLA LEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE COMMINATA - VIOLAZIONE DELL’ART.2697 C.C. ED ART.146, CO.3, C.D.S.- OMESSA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE - MANCATA PROVA DELLA OMOLOGAZIONE DELLO STRUMENTO RED&SPEED EVO IMPIEGATO”)

Parte appellante ha eccepito la illegittimità del provvedimento sanzionatorio visto il difetto di omologazione della apparecchiatura utilizzata per effettuare l'accertamento; l'Avv. Littera, più nel dettaglio, ha fatto rinvio agli orientamenti giurisprudenziali più recenti che escludono la equiparazione tra approvazione ed omologazione della strumentazione con conseguente illegittimità della sanzione irrogata in forza di un accertamento effettuato a mezzo di apparecchiatura non omologata.

In punto di diritto osserva il Tribunale che l'art 201 ter c.d.s. alla lettera g-bis), così come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 177 del 25.11.2024 così prevede: “l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Rispetto al testo previgente, quindi, il novero delle violazioni accertabili senza contestazione immediata è stato ampliato e sono state adottate nuove disposizioni atte ad esplicitare la disciplina in materia di omologazione della strumentazione a mezzo della quale le infrazioni vengono accertate.

Con riferimento alla questione relativa alla funzione della omologazione e alla sua incidenza sulle sanzioni amministrative, si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale ha evidenziato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità



diverse (Cassazione civile, sez. II, 18.04.2024, n. 10505). La Cassazione con la citata pronuncia ha precisato che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Approvazione e omologazione, quindi, sono attività distinte poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

Il citato orientamento è stato ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale ha negato la legittimità dell'accertamento effettuato a mezzo di autovelox non omologato così motivando: *“nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992. L'approvazione rappresenta infatti una fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo, come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285/1992. Pertanto, proprio in virtù della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente”* (Cassazione civile, sez. II, 01,10,2025, n. 26521).

Si precisa che i citati principi, affermati dalla Cassazione, in via prevalente, nell'ambito delle infrazioni correlate al superamento dei limiti di velocità si estendono anche a quelle inerenti alla violazione dell'art. 146, comma 3, c.d.s. accertate mediante strumentazione T red o strumenti a questi simili, essendo anche queste infrazioni soggette alla disciplina sopra citata, ossia all'art. 201 ter lett. g-bis) c.d.s., la quale espressamente prevede la omologazione della strumentazione mediante la quale il controllo è stato effettuato. L'obbligatorietà dell'omologazione, infatti, è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consistendo in una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica, garantisce la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.

Nel caso di specie il Giudice di Pace si è limitato ad attestare la legittimità della infrazione sull'assunto che *“la pronuncia di parziale incostituzionalità, con sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, dell'art. 45, comma sesto, cod. strada”* opera solo con riferimento agli strumenti impiegati per l'accertamento dell'eventuale superamento dei limiti di velocità. Il citato principio, per le ragioni sopra illustrate, è allo stato inconferente con il dato normativo che, al contrario richiede la omologazione anche delle strumentazioni utilizzate per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 146, comma 3, c.d.s.



Ciò posto ritiene l'adito Tribunale che la sentenza impugnata debba essere riformata con conseguente annullamento del verbale T11403 del 20.08.2023 in quanto, dall'esame della documentazione in atti, non emerge che lo strumento a mezzo del quale l'accertamento è stato compiuto sia stato omologato. Più nel dettaglio, nonostante il Comune di  abbia dedotto che *“l'apparecchio utilizzato è munito di tutte le autorizzazioni, nonché omologato, sottoposto a verifiche periodiche...”*, tuttavia, non ha fornito prova della circostanza attestante la effettiva omologazione della strumentazione utilizzata. Nel documento relativo al fascicolo di primo grado, identificato dalla odierna appellata quale *“omologa red speed EVO”*, non è allegata la documentazione attestante la omologazione ma è presente la mera riproposizione dello stesso documento identificato con l'appellativo di *“dichiarazione di corrispondenza al prototipo”*. A riguardo è opportuno precisare che la dichiarazione di corrispondenza al prototipo è il documento, rilasciato dal produttore, che attesta che il singolo esemplare venduto/installato è identico in ogni sua parte al prototipo precedentemente omologato; tuttavia tale documento si distingue dalla omologazione che come sopra descritto è la procedura a mezzo della quale viene certificata la conformità tecnica e funzionale dello strumento alle normative di legge, rendendolo così idoneo per l'uso sanzionatori.

In punto di riparto dell'onere probatorio si rammenta che in siffatta tipologia di procedimenti, come sopra già argomentato, spetta alla pubblica amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio; pertanto, spetta alla pubblica amministrazione l'onere di provare che la strumentazione a mezzo della quale l'accertamento è stato effettuato era omologata, costituendo la omologazione degli strumenti elettronici di rilevamento delle infrazione *ex art. 146, comma 3, c.p.c.* fatto costitutivo della fattispecie.

In conclusione, la pronuncia di primo grado è erranea e deve essere riformata nella parte in cui ha escluso che la procedura di omologazione si estenda anche alle infrazioni di cui all'art. 146, comma 3, c.d.s., estendendosi solo alle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità.

L'accoglimento di detto motivo di gravame e il conseguente annullamento del verbale di contestazione comporta l'assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.

SULLE SPESE DI LITE

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione *ex lege*



della statuizione sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “...il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione...”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito; Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).

Le spese di lite del doppio grado di giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale relativo sia alla distinzione/equipollenza tra omologazione e approvazione sia alla operatività della disciplina e dei principi sopra enunciati alle infrazioni di cui all’art. 146, comma 3, c.d.s.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **Accoglie** l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata **annulla** il verbale n. T11403 del 20.08.2023, redatto dalla Polizia Locale del Comune di [REDACTED], notificato il 6.12.2023, all’Avv. Littera Paolo in qualità di soggetto proprietario del veicolo [REDACTED];
- **Compensa** integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Rimini, 12 febbraio 2026

Il Giudice

Dott. Antonio Miele

